

Rottamazione liti pendenti: le modifiche legislative necessarie

di Maurizio Villani

Pubblicato il 18 Luglio 2017

per rendere appetibile la rottamazione delle liti pendenti sono necessarie ulteriori modifiche legislative che correggano alcune delle limitazioni insite nell'attuale formulazione della normativa: ecco quali

L'art. 11 del D.L. del 24/4/2017 p. 50 (in G.U. S.O. n. 20/L del 24/4/2017), convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (1905). 14 23/6/2017 – S.O. n. 31), entrato in vigore venerdì 23 giugno 2017, prevede e recipina la ofinizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e parte soltanto l'agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Casazione di nche a seguito di rinvio (c.d. condono fiscale delle liti fiscali pendenti).

Con la legge di conversione il legislatore ha previsto due modifiche, allargando il contenzioso contro gli enti locali e prevedendo la possibilità del condono per tutti i ricorsi notificati alla controparte entro lunedì 24 aprile 2017, come peraltro avevo suggerito nella mia proposta di modifica legislativa del 2 maggio 2017.

L'occasione è buona per definire i processi tributari pendenti, tenendo conto che l'ultimo importante condono c'è stato quindici anni fa (art. 16 della Legge n. 289 del 27/12/2002), ripreso nel 2011 con il limite, però, di Euro 20.000 (art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011).

Questo condono è solo un assaggio di una riforma a più ampio respiro sulla giustizia tributaria, come da anni vado sollecitando (rinvio al mio libro del 2000 "Per un giusto processo tributario" ed al mio disegno di legge al Senato n. 1593 del 6 agosto 2014), finalmente messo nero su bianco nel Piano nazionale delle riforme (PNR) allegato al DEF appena approvato dal Parlamento.



In sostanza, il PNR prevede un'ulteriore riforma del processo tributario (dopo il Decreto legislativo n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso buona parte del mio succitato disegno di legge); strumenti telematici; semplificazione degli adempimenti fiscali; operatività delle norme istitutive dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie; riforma generale degli organi della giustizia tributaria, con giudici professionali, competenti, a tempo pieno, presso Tribunali tributari non più dipendenti dal MEF e con la mediazione gestita finalmente da giudici terzi e non più da organi dell'agenzia delle entrate.

L'attuale condono, anche se è un'occasione da valutare attentamente e da non perdere, presenta, però, delle gravi limitazioni che ne potrebbero compromettere la positiva riuscita.

Per evitare ciò, in allegato, ho preparato una nuova proposta di modifica che tenga conto delle seguenti situazioni giuridiche, prendendo come punto di riferimento il precedente condono della citata Legge n. 289/2002, che ebbe notevole successo e fece incassare allo Stato grosse cifre.

Rottamazione liti pendenti: le modifiche legislative ancora necessarie

- 1. Innanzitutto, consentire il condono anche per le **controversie doganali** e per quelle in cui è parte l'agente della **riscossion**e, indipendentemente dalla c.d. rottamazione dei ruoli.
- 2. Ritenere definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il **23 giugno 2017**, entrata in vigore della succitata Legge n. 96/2017.
- 3. Tenere conto sempre dell'esito delle sentenze non passate in giudicato, perché non si può ignorare una pronuncia giurisdizionale e mettere sullo stesso piano chi ha perso e chi ha vinto una causa, dopo aver sopportato, peraltro, costi notevoli per la difesa vittoriosa; oltretutto, il mancato riferimento alla sentenza potrebbe creare problemi di incostituzionalità (artt. 3 e 24 della Costituzione).

- 4. Aumentare il numero delle rate per evitare gravi problemi finanziari, che potrebbero scoraggiare i contribuenti veramente interessati al condono. Oltretutto, non bisogna dimenticare che a settembre e novembre 2017 si accavallano le rate della rottamazione dei ruoli, del presente condono e degli acconti (!!!!).
- 5. Far presente che non sussiste alcun collegamento tra la rottamazione dei ruoli ed il presente condono, se non per quanto riguarda lo scomputo delle somme.
- 6. Precisare che l'omesso versamento delle rate oltre la prima non determina l'inefficacia del condono.
- 7. Precisare che il condono è applicabile anche per gli atti introduttivi del giudizio dichiarati inammissibili, sempre tenendo presenti i principi sull'abuso del processo già esposti dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 643/2015 a Sezioni Unite; n. 18445/2016; n. 22502/2013; n. 210/2014; n. 1271/2014).
- 8. Prevedere la possibilità dei rimborsi in caso di giudizi in cui il contribuente è risultato totalmente vittorioso, tenendo presente quanto già esposto al n. 3.
- 9. In caso di pagamento in misura inferiore a quello dovuto, consentire la regolarizzazione del pagamento medesimo qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore.
- 10. Chiarire che l'eventuale diniego della definizione è ammesso solo per motivi sostanziali e non prettamente formali.



Secondo il mio modesto parere, quelle sopra esposte sono le principali modifiche da introdurre per rendere più appetibile e vantaggioso il presente condono.

Spero che gli Ordini, le Associazioni ed i Movimenti professionali ed imprenditoriali si attivino per portare avanti l'allegata proposta di modifica legislativa.

Solo in questo modo lo Stato potrà incassare non solo i 400 milioni di euro preventivati (peraltro destinati al prestito ponte all'ALITALIA) ma molti di più validi per il monitoraggio.

28 giugno 2017

Maurizio Villani